SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1985

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» **(503)**, d'iniziativa dei senatori Codazzi ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 7
ANGELONI *(DC), relatore alla Commissione* 2

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» (503), d'iniziativa dei senatori Codazzi ed altri
(Seguito della discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti», d'iniziativa dei senatori Codazzi ed altri.

Prego il senatore Angeloni di riferire alla Commissione sugli esiti del lavoro svolto dalla sottocommissione

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Parlamento con legge 14 luglio 1957, n. 594, istituì una nuova professione, quella di centralinista telefonico per i cittadini ciechi e dettò norme sul collocamento obbligatorio dei non vedenti.

Con le successive leggi 26 luglio 1960, n. 778; 5 marzo 1965, n. 155; 11 aprile 1967, n. 231 e 3 giugno 1971, n. 397, l'una integrativa o, in alcune parti, sostitutiva dell'altra, rese più ampie le disposizioni legislative in materia.

Di fronte ad una normativa così vasta e frazionata fu ripetutamente ravvisata la necessità di pervenire ad un'armonizzazione della normativa stessa per renderla più aderente all'evoluzione del rapporto tra la società e il cittadino portatore di *handicaps*, in coerenza al dettato costituzionale che all'articolo 2 «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»; all'articolo 3 afferma per tutti i cittadini «la pari dignità sociale... senza distinzione di condizioni personali» e impone di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»; all'articolo 4 riconosce a tutti i cittadini «il diritto al lavoro» ed infine, all'articolo 38, sancisce il diritto per gli inabili ed i minorati «all'educazione e all'avviamento professionale».

In effetti il cittadino non vedente aspira sempre più, giustamente, a soddisfare le sue esigenze di vita e quelle della sua famiglia, attraverso un lavoro professionalmente qualificato. E d'altra parte vari uffici, sia pubblici che privati, hanno avuto modo di constatare, con loro piena soddisfazione, il notevole grado di professionalità acquisito da cittadini non vedenti attraverso la frequenza di scuole statali o di corsi specifici istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle Regioni. Di fronte a tali inoppugnabili constatazioni e per rispondere ad un'esigenza profondamente sentita ed espressa per anni – sia dai non vedenti che dai datori di lavoro – di superare le complesse difficoltà portate da una legislazione frammentaria che spesso ritarda il collocamento dei telefonisti ciechi, furono presentate nei due rami del Parlamento diverse proposte di legge.

Ciò spiega perchè la materia contenuta nel disegno di legge n. 503, al nostro esame, non è nuova per queste aule parlamentari: essa fu trattata nella

VIII legislatura dalla Commissione lavoro del Senato. Infatti il disegno di legge n. 1267 recante «norme sul collocamento obbligatorio e sul rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» fu ampiamente discusso in diverse riunioni della Commissione e dai verbali delle sedute emergono chiaramente posizioni divergenti, talvolta anche distanti; posizioni che tuttavia poterono in larga misura essere armonizzate ed avvicinate grazie al positivo lavoro svolto da un Comitato ristretto che produsse un testo profondamente diverso da quello originario (basti accennare ai molti articoli soppressi che trattavano materie già presenti in altre proposte di legge all'esame del Parlamento). Quel testo consentì ai vari Gruppi parlamentari rappresentati nella Commissione lavoro di trovare significativi punti di intesa e, forse, avrebbe potuto costituire il positivo approdo di un appassionato e proficuo confronto in Commissione, se il disegno di legge n. 1267 non fosse decaduto per la chiusura anticipata dell'VIII legislatura.

Il disegno di legge n. 503 persegue l'obiettivo di una completa e aggiornata disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro del centralinista telefonico non vedente, nella manifesta volontà non solo di compiere un atto di giustizia verso soggetti portatori di così grave *handicap*, ma anche di offrire un sostegno concreto allo sviluppo della loro professionalità nell'interesse degli stessi datori di lavoro e della collettività.

Le proposte in esso contenute, parzialmente innovative rispetto alle molte norme legislative vigenti in materia, costituiscono un atto di giustizia verso i cittadini non vedenti che, tramite le loro benemerite associazioni, hanno saputo esprimere le loro rivendicazioni sempre con grande senso di responsabilità, con civile determinazione, chiedendo l'accesso ad un lavoro congeniale alla loro condizione, non solo per poterne trarre sostentamento economico ed effettiva autonomia, ma anche per poter offrire un servizio utile alla società.

Com'è noto, questa Commissione affidò a suo tempo ad un Comitato il compito di rivedere il disegno di legge in questione.

Mi sia a questo punto consentito di dare pubblicamente atto dell'impegno e della serietà con la quale i membri del Comitato ristretto hanno lavorato. Vorrei ricordare in modo particolare i senatori Bombardieri, Montalbano, Spano e Torri che hanno lavorato con molto impegno per la ricerca di un punto di convergenza, e ciò va ad onore della Commissione nel suo complesso.

Il testo originario è stato ampiamente modificato dal Comitato ristretto che si è avvalso di sollecitate ed utili collaborazioni. Il lavoro appassionato svolto dai membri del Comitato ristretto si è avvalso anche dei contributi significativi e preziosi che esperti della telefonia, in rappresentanza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della SIP, delle Poste e Telecomunicazioni e della stessa Unione Italiana Ciechi, hanno avuto modo di apportare durante una serie di colloqui con i membri del Comitato ristretto.

Il nuovo testo tenta di riordinare e armonizzare tutta l'ampia materia giuridica oggi esistente, sparsa in diverse leggi. Si è cercato di rendere il nuovo testo più razionale nella sua impostazione, più essenziale nei suoi contenuti e, si spera, di più facile lettura. Tuttavia, pur innovando anche significativamente, si è cercato di conservare le motivazioni di fondo che erano alla base del testo originario.

Il disegno di legge al nostro esame, infatti, fa perno su pochi ma essenziali concetti che possono essere così sintetizzati:

1) sviluppare e difendere l'occupazione al lavoro dei non vedenti in possesso del diploma di centralinista telefonico, ponendo in essere una serie di norme giuridiche atte a favorire il collocamento privilegiato degli stessi e a tutelare il loro rapporto occupazionale anche ponendo in essere obblighi e sanzioni per i datori di lavoro;

2) valorizzare l'Albo professionale nazionale dei centralinisti privi della vista, disponendone l'articolazione a livello regionale e anche a livello provinciale, per le province autonome di Trento e Bolzano, e consentendo agli iscritti nell'albo professionale di poter essere iscritti, su domanda, anche negli elenchi degli uffici del lavoro di province diverse da quelle di residenza, ciò allo scopo di favorire al massimo il soddisfacimento di esigenze umane connesse alle particolari condizioni socio-sanitarie dei privi della vista;

3) garantire ai centralinisti telefonici non vedenti l'applicazione di un normale trattamento economico-normativo ed un rapporto di lavoro che li ponga su un piano di assoluta parità con gli altri lavoratori;

4) conservare agli stessi centralinisti non vedenti l'indennità di mansione (di cui già godono a norma della legge n. 397, del 3 giugno 1971) pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalle Aziende di Stato per i servizi telefonici;

5) concedere ai suddetti lavoratori, a loro richiesta, in attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico ed in considerazione che le loro prestazioni di lavoro sono da ritenersi particolarmente usuranti, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, utile ai soli fini del diritto alla pensione, dell'anzianità contributiva. Questo è senza dubbio uno dei punti più importanti del nuovo provvedimento sull'aggiornamento della disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

È noto a tutti i componenti la Commissione che la richiesta più frequente e più pressante, che nei mesi scorsi veniva sistematicamente avanzata dai centralisti telefonici non vedenti e dalle loro associazioni, riguardava innanzi tutto il riconoscimento del beneficio di cui al punto 5 e, marginalmente, le altre questioni, compresa quella della ricerca di nuove possibilità occupazionali e della salvaguardia dei posti di lavoro e del rapporto di lavoro; problemi, questi ultimi, che invece hanno mobilitato costantemente l'attenta considerazione e la preoccupazione dei membri del Comitato ristretto. Tuttavia la richiesta si spiega e si giustifica se si tiene conto del fatto che molti dei centralinisti telefonici ciechi attualmente in servizio iniziarono a lavorare in età matura e si avvicinano perciò all'età pensionistica con la prospettiva di dover fare assegnamento su un esiguo numero di anni di servizio utili ai fini della pensione.

Inoltre, si è tenuto conto – in ciò confortati anche dal parere di esperti della telefonia – che l'applicazione del citato beneficio agli operatori non vedenti adibiti ai centralini telefonici trova la sua motivata giustificazione nel superlavoro cui essi sono assoggettati, in quanto non vedenti, per svolgere le complesse operazioni richieste dai moderni centralini. Si viene, cioè, a configurare una attività lavorativa particolarmente usurante, senz'altro assimilabile a quella che un tempo svolgevano gli operatori delle centrali interurbane dell'ASST e che valse a far loro riconoscere il beneficio di cui all'articolo 50, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1092, del 29 dicembre 1973, beneficio di cui i suddetti operatori tuttora godono.

Il riconoscimento di tale beneficio ai centralinisti telefonici non vedenti si pone in linea con quella che sarà la riforma generale dell'ordinamento pensionistico, se si tiene conto che in alcuni disegni di legge di riforma all'esame del Parlamento il problema delle attività lavorative usuranti o particolarmente usuranti è stato ampiamente trattato e definito, pervenendo alle stesse conclusioni cui approda il disegno di legge ora in discussione.

Per quanto concerne i costi finanziari del beneficio, si ritiene che, a prezzi attuali, un miliardo di lire in più ogni anno sia sufficiente per far fronte alle necessità poste dal provvedimento. Infatti, i lavoratori non vedenti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da imprese private sono circa novemila. L'ipotesi massima è che tutti i lavoratori, dopo una media di 30 anni di servizio, vogliano usufruire del beneficio. Ne deriva che, ogni anno, si potrebbe avere un prepensionamento di lavoratori ciechi pari ad un trentesimo di 9.000 unità, ossia 300. Tuttavia, nei pimi anni di applicaione della legge, i lavoratori che chiederanno il prepensionamento saranno presumibilmente di meno, in quanto i non vedenti vi sono stati collocati, grazie alle leggi di avviamento al lavoro obbligatorio operanti negli ultimi venti anni.

Considerando che la pensione, grazie all'abbuono di dieci anni, potrebbe aumentare di circa 3 milioni di lire all'anno per ogni soggetto avente diritto, è facile dedurre che l'ipotizzata maggiore spesa annua di un miliardo di lire sia più che sufficiente per coprire il fabbisogno.

A chi dovesse avanzare preoccupazioni che in tal modo si assecondano rivendicazioni e rincorse settoriali e, quindi, sperequazioni categoriali, occorre far rilevare che il suddetto beneficio viene concesso proprio per evitare sperequazioni e ingistizie nei confronti dei centralinisti telefonici non vedenti.

Siamo tutti convinti dell'esigenza di armonizzare le normative nel settore degli handicappati e di non creare privilegi fra le varie categorie (giova ricordare che proprio questa Commissione dovrà, entro brevi tempi si spera, discutere il disegno di legge sul collocamento obbligatorio). Intanto, però, occorre evitare che cittadini portatori di *handicaps* che svolgono un lavoro uguale a quello di cittadini normali vengano penalizzati. È appunto il caso dei centralinisti telefonici non vedenti ai quali occorre non solo trovare un lavoro, ma anche garantire, con adeguate norme giuridiche, condizioni socio-economiche di pari dignità e utilità rispetto ad altri lavoratori dello stesso settore.

Indubbiamente il legislatore potrà e dovrà affinare gli strumenti giuridici per conseguire risultati sempre più apprezzabili, ma commetterebbe un errore se, in attesa del meglio, non cominciasse a rendere giustizia a quei cittadini che appartengono a categorie meritevoli di aiuto e tutela.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, dovrebbero cadere le preoccupazioni di coloro che temevano che, con una nuova legge in materia, si creassero pericolosi intralci rispetto a leggi di futuro riassetto pensionistico o privilegi per certe categorie di handicappati a danno di altre categorie.

Passo ora ad illustrare gli articoli del disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda l'articolo 1, questo prevede l'istituzione dell'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti e la sua articolazione a livello regionale e provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano. Lo stesso articolo fissa le condizioni necessarie per essere

iscritti all'Albo nonchè la documentazione occorrente per l'iscrizione all'Albo medesimo. Prevede, altresì, una sanatoria, lungamente attesa, per tutti coloro che abbiano perduto la vista durante la loro attività lavorativa. L'articolo 2 indica i requisiti necessari per essere abilitati alla funzione di centralinista e per il conseguimento dell'abilitazione professionale. Detta norme per lo svolgimento dei corsi professionali, per l'elaborazione di programmi e degli esami di abilitazione dei corsi medesimi, salvaguardando il ruolo delle Regioni e valorizzando il contributo della rappresentanza dei non vedenti. Stabilisce, infine, le modalità per l'istituzione della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti, per la sua composizione, il funzionamento e la durata.

L'articolo 3 definisce le caratteristiche tecniche dei centralini telefonici ai quali si applicano le disposizioni del nuovo provvedimento e fissa le norme che obbligano i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere i centralinisti non vedenti. Di particolare rilievo le disposizioni di cui al comma 4, che stabiliscono la percentuale dei posti riservati ai centralinisti non vedenti quando i centralini hanno più di un posto di lavoro. Lo stesso articolo individua i servizi telefonici dei datori di lavoro pubblici ai quali possono non essere adibiti coloro che sono privi della vista e demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare, con propri provvedimenti, i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista possono non essere adibiti.

Per quanto riguarda l'articolo 4, questo stabilisce le modalità per le assunzioni effettuate a copertura dell'aliquota d'obbligo ed il coordinamento delle norme con la disciplina generale del collocamento obbligatorio.

L'articolo 5 indica le modalità ed i tempi entro i quali i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti agli obblighi del presente disegno di legge, devono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei loro centralini telefonici, il numero e le generalità dei centralinisti adibiti ai centralini stessi. Inoltre, precisa gli obblighi ai quali devono uniformarsi le società costruttrici o di gestione dei servizi telefonici per denunciare agli enti competenti l'avvenuta installazione di eventuali variazioni degli impianti telefonici.

L'articolo 6 detta norme riguardanti le modalità per il collocamento dei centralinisti non vedenti mediante richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro privati e pubblici, con riferimento anche al passaggio diretto del centralinista non vedente da un'azienda all'altra; stabilisce i criteri ed i tempi in base ai quali gli uffici provinciali del lavoro si sostituiscono ai datori di lavoro inadempienti per procedere d'ufficio al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti; fissa il diritto all'avviamento al lavoro degli iscritti all'Albo professionale fino al compimento del 55° anno di età; prevede la possibilità per i centralinisti non vedenti di essere iscritti, su domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quelle di residenza.

L'articolo 7 stabilisce che ai lavoratori non vedenti, occupati ai sensi della presente legge, si applichi il normale trattamento economico e normativo; fissa norme di tutela in caso di riduzione dei posti di lavoro; concretizza le possibilità di partecipazione ai concorsi, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quelle di centralinista, nonchè il diritto di usufruire dei mezzi per partecipare ai concorsi medesimi.

L'articolo 8 demanda alle Regioni, come previsto dalla vigenti disposizioni di legge, l'onere della trasformazione dei centralini telefonici e la fornitura di strumenti adeguati, atti all'espletamento delle mansioni di centralinista.

L'articolo 9, al primo comma, ribadisce quanto già contemplato dalla legge n. 397, del 3 giugno 1971, circa il godimento del beneficio dell'indennità di mansione che viene così confermata; al secondo comma stabilisce che, in attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro di centralinisti telefonici non vedenti devono essere considerate particolarmente usuranti e, conseguentemente, agli stessi centralinisti viene riconosciuto per ogni anno d servizio il beneficio di quattro mesi di contribuzione figuarativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; al comma terzo quantifica l'onere finanziario occorrente per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del disposto del comma precedente e indica come l'onere deve essere concretamente fronteggiato.

L'articolo 10 prevede le sanzioni amministrative per tutte le società ed enti che non ottemperano agli obblighi stabiliti dagli articoli precedenti e indica la competenza per l'applicazione delle suddette sanzioni, nonchè le modalità per l'utilizzo delle somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa.

L'articolo 11 detta norme per l'esercizio della vigilanza sull'applicazione della presente legge ed abroga altresì tutte le disposizioni vigenti in materia, incompatibili con la presente legge.

In realtà il disegno di legge di cui ci stiamo occupando vorrebbe dare una soluzione (migliore ancorchè non definitiva) ai problemi occupazionali e normativi di una categoria di cittadini molto bravi dal punto di vista professionale, bisognosi di aiuto e solidarietà, come i centralinisti telefonici non vedenti.

Questo è lo spirito, non demagogico ma solidarista, che anima nella sostanza il disegno di legge al nostro esame.

Forte di questo convincimento, invito tutti voi, onorevoli colleghi, ad esprimere un voto favorevole per il disegno di legge n. 503, recante: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti».

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato la relazione fatta dal senatore Angeloni, mi associo alle sue espressioni di ringraziamento nei confronti dei componenti della Sottocommissione per l'opera che, indipendentemente dai giudizi di merito che saremo chiamati a dare, ha dato sicuramente un grande contributo per compiere un passo avanti verso la soluzione di questo problema.

Ritengo, quindi, che in questa fase sarebbe proponibile la sospensione dei lavori della Commissione intorno all'argomento, al fine di consentire il contatto con la 5ª Commissione onde vedere se sia possibile, sulla base del nuovo testo (che è un testo proposto e non approvato) ottenere un parere favorevole, naturalmente per superare l'ostacolo che ci impedisce di approvare o respingere in sede deliberante il testo al nostro esame.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO